



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 11 gennaio 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 11 GENNAIO 2013

1. Ricorso S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Cornacchini Giovanni seguito gara San Cesareo Calcio/Civitanovese Calcio del 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

2. Ricorso S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ekani Jonas Rodriguez seguito gara San Cesareo Calcio/Civitanovese Calcio del 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

3. Ricorso S.S. SAN BASILIO PALESTRINA S.r.l.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al sig. Cristofari Augusto;
- ammenda di € 2.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. in relazione all'operato ascrivito al suo Presidente,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. – nota n. 1718/569pf11-12/AM/ma del 28.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 12.12.2012)

ACCOLTO, annulla la delibera impugnata e dichiara il **DIFETTO DI GIURISDIZIONE** della Giustizia sportiva

4. Ricorso ASD.P. RIBERA 1954

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Casisa Giuseppe seguito gara Comprensorio Normanno/Ribera 1954 del 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)

RESPINTO**5. Ricorso A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Vitagliano Sebastian Juan seguito gara Città di Potenza/Ars et Labor Grottaglie del 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

RESPINTO**6. Ricorso S.S.D. JESINA CALCIO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 e dell'obbligo di disputa di 2 gare a porte chiuse inflitta seguito gara Jesina/Maceratese del 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce ad 1 giornata la sanzione dell'obbligo di disputa di gare a porte chiuse. Conferma per il resto.

**7. Ricorso Calc. SEBASTIANELLI STEFANO
(tesserato S.S.D. Jesina Calcio Srl)**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Jesina/Maceratese del 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

RESPINTO**8. Ricorso U.S. AGROPOLI**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Giraldi Francesco seguito gara Agropoli/Sambiase del 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

RESPINTO